

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art.	1	OGGETTO, FINALITA' E TIPOLOGIA DI STUDENTE
	co. 1	<p>L'Università di Foggia (di seguito, per brevità, anche "Università") definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studio attivati, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, che tengono conto del merito conseguito dallo studente e della condizione economica del proprio nucleo familiare, come determinata mediante l'Indicatore della situazione economica equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEEU universitario o ISEEU parificato, di seguito denominati ISEEU). Pertanto, in attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 254 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di stabilità 2017) e dai successivi interventi normativi disposti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca ai sensi e per gli effetti della previsione recata dal comma 264 del citato art. 1 o di eventuali ulteriori disposizioni normative anche di natura emergenziale, l'Università riconosce l'esenzione totale dal contributo onnicomprensivo annuale allo studente che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) appartenga a un nucleo familiare il cui ISEEU sia inferiore o uguale all'importo previsto all'appendice 1 del presente regolamento (unico requisito da soddisfare nel caso di iscrizione al primo anno accademico); b) sia iscritto all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata

		<p>normale del corso di studio aumentata di uno;</p> <p>c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbia conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari (CFU); nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbia conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 CFU.</p>	
	co. 2	<p>Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione della contribuzione studentesca e gli ulteriori processi amministrativi correlati alla gestione informatizzata delle carriere degli studenti tramite i servizi di segreteria on line della piattaforma web "ESSE3" in dotazione all'Università.</p>	
	co. 3	<p>Gli studenti dell'Università, iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, possono optare per un regime a tempo parziale, che prevede un percorso formativo articolato in un numero di anni superiore a quello della durata normale del corso di iscrizione. In particolare, la distinzione tra studente a tempo pieno e studente a tempo parziale è determinata dal numero dei Crediti Formativi Universitari (di seguito CFU) acquisibili in un anno accademico dall'una e dall'altra figura. Nello specifico:</p> <p>a) lo studente a tempo pieno si iscrive prevedendo di sostenere il numero di esami presenti nel piano di studi nel rispetto degli ordinamenti didattici di ogni singolo Corso di Laurea;</p>	

		<p>b) lo studente a tempo parziale si iscrive prevedendo di sostenere il 50% dei crediti formativi universitari presenti nel piano di studi dell'anno di riferimento del singolo Corso di Laurea (compresi quelli curriculari collegati a seminari, laboratori, tirocini, stage, idoneità e altre attività previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio).</p>	
--	--	---	--

	co.	4	L'Università riconosce, al fine di accrescere la dimensione internazionale dell'Ateneo, le attività didattiche sostenute all'estero e trascritte nella carriera dello studente al termine della sua esperienza internazionale.	
	co.	5		
Art.	2	IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA: REQUISITI		
	co.	1	I Corsi di Laurea di I livello, a ciclo unico e Magistrale di II livello possono essere: a) a libero accesso; b) a numero programmato nazionale o locale, nel qual caso si prevede una prova selettiva per l'accesso.	
	co.	2	Lo studente che intenda immatricolarsi a un Corso di Laurea di primo livello e/o a ciclo unico deve essere in possesso del Diploma, rilasciato da un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, oppure di altro titolo di studio, conseguito all'estero, riconosciuto idoneo e corredato dalla "Dichiarazione di valore", rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove il titolo è stato conseguito. In ogni caso l'Università ha l'obbligo di richiedere la conferma del titolo all'Istituto di competenza.	
	co.	3	Il titolo di studio, al momento della immatricolazione, deve essere autocertificato dallo studente, con indicazione della tipologia di maturità conseguita, votazione, Istituto presso il quale è stato conseguito e anno scolastico di conseguimento.	

	co.	4	Lo studente che intenda immatricolarsi a un Corso di Laurea Magistrale non a ciclo unico, deve essere in possesso di laurea o di diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Per l'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico e ad accesso libero, si rinvia al Regolamento Didattico del Corso di Studio (https://www.unifg.it/node/1503) che stabilisce specifici criteri di accesso atti a verificare il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione iniziale.	
	co.	5	Lo studente che intenda immatricolarsi a un Corso di Laurea a numero programmato nazionale o locale deve aver superato la prova selettiva per l'accesso allo specifico corso richiesto e rientrare nel numero massimo indicato dal bando ministeriale nazionale/locale. Per questa tipologia di corsi si opera integrale rinvio ai relativi bandi di ammissione annualmente emanati e pubblicati.	
	co.	6	È vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università italiane o estere (o Istituti Universitari ed equiparati) e a diversi corsi di studio dell'Università. La contemporanea immatricolazione e/o iscrizione comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.	SOPPRESSO
Art.		3	IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA: TERMINI E MODALITA'	
	co.	1	L'immatricolazione ai Corsi di Laurea a libero accesso deve essere effettuata in data compresa tra il 1 agosto e il 30 novembre . Per i Corsi di Laurea a numero programmato nazionale e locale, i termini sono indicati negli atti di approvazione delle graduatorie dei rispettivi bandi di ammissione.	
	co.	2	In caso di tardiva immatricolazione effettuata in data compresa tra il 1 dicembre e il 31 dicembre , lo studente è tenuto a pagare la tassa aggiuntiva di € 50,00 .	

	co. 3	<p>L'immatricolazione ai Corsi di Laurea è effettuata, entro i termini previsti ai commi precedenti, esclusivamente on-line attraverso il portale ESSE3 (https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do). Ai fini della corretta compilazione della domanda di immatricolazione, lo studente dovrà obbligatoriamente caricare in procedura i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) documento di riconoscimento in corso di validità; b) fotografia in formato tessera con le caratteristiche richieste; c) curriculum degli studi precedenti in caso di immatricolazione a un Corso di Laurea Magistrale; d) documentazione ASL/INPS attestante eventuale handicap dello studente (solo per gli studenti portatori di handicap). <p>Lo studente dovrà, inoltre, obbligatoriamente provvedere al pagamento della tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo rispettivamente di € 120,00 e € 16,00 o pari al valore in vigore) di € 136,00.</p> <p>L'eventuale carenza e/o incompletezza della suddetta documentazione o il mancato e/o non completo pagamento della tassa d'iscrizione impedirà la chiusura corretta della procedura di immatricolazione.</p>	
	co. 4	<p>Lo studente che volesse far valere, ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto, la condizione economica del proprio nucleo familiare da attestarsi mediante l'ISEEU deve richiedere presso le strutture convenzionate (CAF) il rilascio della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) con annesso modello ISEEU per il diritto allo studio. La richiesta da parte dello studente della documentazione sopra riportata autorizza l'Università ad accedere online alla documentazione stessa. Tale richiesta dovrà essere effettuata entro il 30 novembre.</p>	
	co. 5	<p>A partire dal 1 dicembre e sino al 31 dicembre, allo studente è permesso, tramite la compilazione indicata nel comma precedente, la possibilità di autorizzare</p>	

		l'Università ad acquisire il proprio modello ISEEU, con l'addebito della tassa aggiuntiva di € 80,00 .	
	co. 6	Lo studente che ha partecipato al bando di ammissione a uno dei corsi a numero programmato, procederà all'immatricolazione, secondo quanto previsto nei commi precedenti, se collocato utilmente nella relativa graduatoria, anche a seguito di eventuale scorrimento. Il termine entro il quale completare la fase di immatricolazione sarà indicato negli atti conseguenti all'approvazione delle graduatorie riferite ai singoli concorsi di ammissione. La scadenza, per l'eventuale autorizzazione all'Università per l'accesso online al proprio modello ISEEU, è coincidente con la scadenza della domanda di immatricolazione se la stessa è successiva al 31 dicembre e, comunque, esclude il pagamento della tassa aggiuntiva di € 80,00 .	
	co. 7	Lo studente laureando alla sessione straordinaria che intende proseguire gli studi presso un nuovo corso di laurea dell'Università deve iscriversi regolarmente e autorizzare l'Università, ove lo ritenesse opportuno, ad accedere online al proprio modello ISEEU, seguendo le scadenze ordinarie presenti nel regolamento. Nel caso di conseguimento della laurea, il versamento della tassa di iscrizione sarà rivolta al nuovo corso di laurea prescelto. Nell'eventualità che il laureando abbia o non abbia conseguito il titolo accademico, sarà, comunque, tenuto a regolarizzare la sua posizione contributiva, mediante il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale in una unica soluzione, entro il 31 maggio dell'a.a. di riferimento, senza per questo incorrere in pagamenti aggiuntivi di mora.	Spostato: art. 4, comma 10

Art.	4	ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: REQUISITI, TERMINI E MODALITA'	
	co. 1	L'iscrizione ad anni successivi al primo, per tutti i corsi di laurea, deve essere effettuata in data compresa tra il 1 agosto e il 31 ottobre .	

	co. 2	In caso di tardiva iscrizione effettuata in data compresa tra il 1 novembre e il 30 novembre , lo studente è tenuto a pagare la tassa aggiuntiva di € 50,00 .	
	co. 3	L'iscrizione ai corsi di laurea, da effettuare a cura dello studente, entro i termini previsti ai commi precedenti, esclusivamente accedendo alla propria pagina personale della piattaforma ESSE3, prevede il versamento della tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo rispettivamente di € 120,00 e € 16,00 o pari al valore in vigore) di € 136,00 .	
	co. 4	Lo studente che volesse far valere, ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto, la condizione economica del proprio nucleo familiare da attestarsi mediante l'ISEEU deve richiedere presso le strutture convenzionate (CAF) il rilascio della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) con annesso modello ISEEU per il diritto allo studio. La richiesta da parte dello studente della documentazione sopra riportata autorizza l'Università ad accedere online alla documentazione stessa. Tale richiesta dovrà essere effettuata entro il 30 novembre .	
	co. 5	A partire dal 1 dicembre e sino al 31 dicembre , allo studente è permesso, tramite la compilazione indicata nel comma precedente, la possibilità di autorizzare l'Università ad accedere al proprio modello ISEEU, con l'addebito della tassa aggiuntiva di € 80,00 .	
	co. 6	L'importo dovuto a titolo di contributo onnicomprensivo annuale verrà versato, successivamente, in modalità rateizzata, entro le scadenze individuate al successivo art. 19, co. 14.	
	co. 7	Il mancato rispetto dei termini di scadenza previsti per la corresponsione delle rate in cui risulta suddiviso il pagamento del contributo onnicomprensivo, determina l'automatica applicazione dell'indennità progressiva di mora, come previsto dall'art. 21.	

	co. 8	Gli esami eventualmente sostenuti dallo studente che non risulti in regola con il pagamento delle rate del contributo onnicomprensivo e/o delle eventuali more, non saranno registrati in carriera fino alla regolarizzazione della propria posizione debitoria, da effettuarsi tassativamente entro e non oltre il 30 giugno dell'anno accademico in corso. Oltre tale data non sarà più possibile prenotarsi agli esami e iscriversi all'a.a. successivo. Eventuali atti di carriera risultanti in debito di pagamento saranno annullati di ufficio.	
	co. 9	Lo studente che abbia presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria, qualora non consegua il titolo, può accedere alle sedute di laurea successive con il solo pagamento di un contributo annuo forfettario pari a € 200,00 a condizione che abbia superato tutti gli esami entro la data del 31 maggio . Lo studente dovrà regolarizzare il suo pagamento entro e non oltre il 30 giugno dell'a.a. di riferimento al fine di non incorrere nell'indennità progressiva di mora.	
	co. 10		Lo studente laureando alla sessione straordinaria che intende proseguire gli studi presso un nuovo corso di laurea dell'Università deve iscriversi regolarmente e autorizzare l'Università, ove lo ritenesse opportuno, ad accedere online al proprio modello ISEEU, seguendo le scadenze ordinarie presenti nel regolamento. Nel caso di conseguimento della laurea, il versamento della tassa di iscrizione sarà rivolta al nuovo corso di laurea prescelto. Nell'eventualità che il laureando abbia o non abbia conseguito il titolo accademico, sarà, comunque, tenuto a regolarizzare la sua posizione contributiva, mediante il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale in una unica soluzione, entro il 31 maggio dell'a.a. di riferimento, senza per questo incorrere in pagamenti aggiuntivi di mora.
Art.	4 bis		ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTITUZIONE SUPERIORE
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale. 2. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ne' allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università', scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale. 3. E' altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad

		<p>eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.</p> <p>4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 e' consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.</p> <p>5. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.</p> <p>6. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 22ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.</p> <p>7. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio-decreto 31 agosto 1933, n.1592, è abrogato.</p>
Art.	4 ter	<p align="center">CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI STUDIO PRESSO LE UNNIVERSITA' E LE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA O PRESSO LE MEDESIME ISTITUZIONI</p>
		<p>1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.</p> <p>2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all'articolo 2 della legge 21dicembre 1999, n. 508. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1 del presente articolo, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.</p> <p>3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche percorsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.</p> <p>4. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell'AFAM italiane ovvero italiane ed estere.</p> <p>5. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'AFAM.</p> <p>6. E' consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1.</p> <p>7. Il comma 21 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n.240, e' abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo4, comma 3, della presente legge continuano ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università</p>

			e della ricerca 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012.
Art.	5	IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI	
	co.	1	L'immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di laurea dell'Università avviene in conformità alle procedure definite dalle disposizioni del Ministero dell'Università e della Ricerca in accordo con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno.
	co.	2	L'Università consente l'accesso a tutti i candidati comunitari e non comunitari, a prescindere dalla cittadinanza. Nel caso di cittadinanza plurima, di cui una sia italiana, prevale quella italiana (art.19, co. 2, L. n. 218/1995).
	co.	3	Entro i termini previsti, i cittadini stranieri comunitari, ovunque residenti, e quelli extracomunitari, possono accedere alla formazione universitaria secondo la normativa vigente, purché in possesso di titolo di studio valido e dopo aver superato le eventuali prove di ammissione stabilite per il Corso di Laurea prescelto.
	co.	4	Lo studente residente all'estero che non produce redditi in Italia, dopo aver effettuato la regolare iscrizione con il pagamento della tassa di iscrizione (art. 4 comma 3), versa a titolo di contributo onnicomprensivo annuale una somma forfettaria di € 500,00 in un'unica soluzione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno accademico di riferimento
			Lo studente residente all'estero che non produce redditi in Italia, versa a titolo di contributo onnicomprensivo, che include la tassa regionale, una somma forfettaria di € 1.000,00 ripartita in 3 rate, secondo le seguenti scadenze: I rata: € 200,00 contestualmente all'immatricolazione/iscrizione entro il 30 novembre dell'a.a. di riferimento; II rata: € 400,00 entro il 31 gennaio dell'a.a. di riferimento; III rata: € 400,00 entro il 31 maggio dell'a.a. di riferimento.
Art.	6	EQUIPOLLENZA	
	co.	1	Lo studente può chiedere l'equipollenza di un titolo estero in qualsiasi periodo dell'anno accademico.

	co. 2	<p>L'equipollenza è una forma complessa di riconoscimento accademico che si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se esso corrisponda in modo dettagliato per livello e contenuti ad analogo titolo universitario italiano, tanto da poterlo definire equivalente e dargli così lo stesso valore giuridico, definendolo "equipollente". In particolare: a) in presenza di Accordi bilaterali che stabiliscono l'equipollenza tra titoli, effettuati i controlli amministrativi sulla documentazione, l'Ateneo delibera l'equipollenza a cui fa seguito il rilascio del titolo di studio italiano b) in assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, la richiesta di riconoscimento può concludersi con un riconoscimento totale e rilascio del titolo italiano corrispondente oppure con un riconoscimento parziale del titolo e con possibilità di ottenere l'iscrizione a un determinato anno del corso di studi italiano in base al numero dei crediti riconosciuti.</p>	
	co. 3	<p>La domanda di equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero, purché rilasciato da Atenei o da altra Istituzione di livello universitario che appartenga "ufficialmente" al sistema educativo di riferimento, può essere presentata dallo studente alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) deve essere un titolo "ufficiale" del sistema di riferimento; b) deve essere un titolo finale di 1° o 2° o 3° ciclo (bachelor-level, master-level, o più avanzato); c) deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero. 	
	co. 4	<p>Lo studente, fermo restando le condizioni di ammissibilità della richiesta di cui al precedente comma, deve presentare la domanda di equipollenza alla struttura didattica di riferimento con l'invio alla pec di Ateneo (protocollo@cert.unifg.it) che provvederà a trasferirla al competente organismo del Corso di Studio. La domanda di equipollenza deve essere obbligatoriamente corredata della documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa per</p>	

		<p>l'equipollenza pari a € 50,00 oltre che della imposta di bollo da € 16,00 (o pari al valore in vigore). Lo studente deve, inoltre, allegare alla domanda, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) titolo accademico (in originale o in fotocopia autenticata); b) traduzione ufficiale in italiano del titolo; 	
		<ul style="list-style-type: none"> c) dichiarazione di valore (in originale); d) certificato (in originale) con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti per il conseguimento del titolo accademico, debitamente confermato dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare; e) programmi di studio (avvalorati con timbro dell'Ateneo stesso) di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero; f) copia del documento di identità e, per gli studenti non comunitari, copia del permesso di soggiorno. 	
	co. 5	<p>Il competente organismo del Corso di Studio, entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta, verificata la documentazione prodotta nella istanza, il percorso formativo e il curriculum, si pronuncia sull'equipollenza del titolo accademico estero e e/o sul riconoscimento di singoli esami. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in caso riconoscimento totale del titolo estero presentato, il richiedente dovrà provvedere al pagamento dell'importo di € 250,00, commisurato alle attività correlate alla procedura di rilascio dell'attestato di equipollenza e/o riconoscimento del titolo; b) in caso di riconoscimento parziale del titolo estero presentato, il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo di € 109,00 ai fini dell'utilizzo del medesimo per un'eventuale iscrizione al corrispondente Corso di Laurea con "Abbreviazione di corso"; c) in caso di riconoscimento di singoli esami, può ottenere la certificazione della relativa equipollenza previo il pagamento dell'importo di € 50,00 per ogni singolo esame. 	

Art.	7		TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO
	co.	1	Il trasferimento da altro Ateneo, per tutti i corsi di laurea, può essere effettuato in data compresa tra il 1 agosto e il 30 novembre . L'anzidetta previsione non si applica ai corsi di laurea a numero programmato nazionale per i quali si rinvia alle specifiche modalità e termini definiti nei relativi bandi di trasferimento.
	co.	2	La presentazione della domanda di trasferimento oltre i termini anzidetti ed entro la data del 31 dicembre comporta il pagamento aggiuntivo della tassa per la richiesta tardiva di trasferimento da altro Ateneo per un importo pari a € 50,00 .
	co.	3	Lo studente che intenda presentare domanda di trasferimento da altro Ateneo deve obbligatoriamente registrarsi sulla piattaforma ESSE3 entro i termini indicati ai commi precedenti ed effettuare il pagamento dell' imposta di bollo di € 16,00 o pari al valore in vigore. Se la procedura di trasferimento, ad opera del richiedente, non dovesse essere conclusa, entro il termine previsto al comma precedente, l'Università procederà alla restituzione del foglio di congedo all'Ateneo di provenienza.
	co.	4	Lo studente trasferito da altro Ateneo non può sostenere esami prima che i competenti organi didattici abbiano deliberato sulla convalida della carriera pregressa.
	co.	5	Lo studente, ottenuta la valutazione da parte dell'organo preposto, potrà, comunque, chiedere che il foglio di congedo sia restituito all'Ateneo di provenienza. Tale restituzione non può avvenire per gli studenti che chiedano il trasferimento all'interno dei corsi di laurea d'area medica, per i quali è previsto un numero programmato nazionale.

	co.	6	Ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale, lo studente trasferito da altro Ateneo non può beneficiare, nell'anno accademico di trasferimento, delle agevolazioni
--	-----	---	--

		correlate alla condizione di merito (art. 1, co. 1,), ma unicamente a quella relativa alla condizione economica del proprio nucleo familiare come determinata mediante l'ISEEU nelle modalità descritte in precedenza.
	co. 7	Lo studente trasferito da altro Ateneo, che ha compiuto atti di carriera nell'Università, non può chiedere di essere nuovamente trasferito presso l'Ateneo di provenienza nel medesimo anno accademico in cui è avvenuto il primo trasferimento.
Art.	8	TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO
	co. 1	Il trasferimento ad altro Ateneo, per tutti i corsi di laurea, può essere effettuato in data compresa tra il 1 agosto e il 31 ottobre . L'anzidetta previsione non si applica ai corsi di laurea a numero programmato nazionale per i quali si rinvia alle specifiche modalità e termini definiti nei relativi bandi di trasferimento .
	co. 2	Lo studente che intenda presentare domanda di trasferimento ad altro Ateneo deve essere iscritto all'anno accademico precedente a quello per il quale si chiede il trasferimento e in regola con il pagamento dei contributi onnicomprensivi degli anni accademici della propria carriera e di eventuali indennità dovute per more. Deve, inoltre, compilare il modulo presente sulla piattaforma ESSE3, entro i termini indicati al comma 1 e effettuare il pagamento della tassa di trasferimento ad altro Ateneo (€ 107,00) e dell' imposta di bollo (€ 16,00 o pari al valore in vigore) , pena il mancato invio del foglio di congedo all'Ateneo dove lo studente intende proseguire gli studi.
	co. 3	Qualora pervengano richieste di trasferimento, opportunamente motivate, oltre i termini anzidetti ed entro il 30 novembre , sarà dovuto il pagamento di € 123,00 , a titolo tassa di richiesta tardiva di trasferimento ad altro Ateneo, oltre l'imposta di bollo di € 16,00 o pari al valore in vigore.
	co. 4	La domanda di trasferimento ad altro Ateneo potrebbe chiedere allo studente di ricaricare, sulla Piattaforma

			ESSE3, la copia di un documento di identità in corso di validità se quello già presente risultasse scaduto.
	co.	5	Lo studente trasferito ad altro Ateneo che non abbia compiuto atti di carriera presso il medesimo, può chiedere la restituzione del foglio di congedo all'Università, che provvede a reintegrarlo nella carriera pregressa. Lo studente, nell'anno accademico nel quale viene reintegrato paga, oltre alla tassa d'iscrizione, il contributo onnicomprensivo annuale nel suo importo massimo pari a € 1.990,00 , secondo le scadenze previste.
	co.	6	Lo studente trasferito ad altro Ateneo, che ha compiuto atti di carriera nell'Ateneo di destinazione, non può ritornare presso l'Università nello stesso anno accademico in cui è avvenuto il trasferimento.
Art.	9	PASSAGGIO	
	co.	1	Il cambio di indirizzo o il passaggio a un corso di laurea, non a numero programmato, all'interno del Dipartimento di appartenenza o verso altri Dipartimenti dell'Università, può essere effettuato in data compresa tra il 1 agosto e il 31 ottobre . L'anzidetta previsione non si applica ai corsi di laurea a numero programmato nazionale per i quali si rinvia alle specifiche modalità e termini definiti nei relativi bandi.

	co.	2	Lo studente che intenda presentare la domanda di cambio di indirizzo o di passaggio a un corso di laurea, non a numero programmato nazionale, all'interno del Dipartimento di appartenenza o verso altri Dipartimenti dell'Università deve procedere esclusivamente utilizzando la piattaforma ESSE3, entro i termini indicati al comma precedente, ed effettuare il pagamento della tassa di iscrizione di € 136,00 (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo) e della tassa di passaggio di € 50,00 .
	co.	3	Qualora pervengano richieste di passaggio nel periodo dal 1 al 30 novembre , sarà dovuta la tassa tardiva di passaggio pari a € 70,00 .

	co.	4	Lo studente può chiedere il passaggio a un corso di laurea per il quale è previsto il numero programmato nazionale e locale, solo se ha già sostenuto la prova di ammissione per esso prescritta ed è collocato utilmente in graduatoria.
	co.	5	Lo studente ha la possibilità di rinunciare al passaggio anche dopo che sia intervenuta la delibera della competente struttura didattica di riferimento del Corso di Studio; in tal caso, la carriera rimarrà quella di partenza.
	co.	6	Lo studente che ha chiesto il passaggio potrà compiere atti di carriera, solo dopo aver ottenuto ed accettato il formale riconoscimento della carriera pregressa da parte dell'organo preposto.
	co.	7	Lo studente immatricolato può chiedere, nello stesso anno accademico di immatricolazione, il passaggio ad altro corso di studi senza effettuare il pagamento della relativa tassa di passaggio.
Art.	10	ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI (CORSI SINGOLI)	
	co.	1	Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori o universitari, iscriversi a singoli insegnamenti (Corsi Singoli). È possibile iscriversi a uno o più insegnamenti senza l'obbligo di iscrizione al corso di laurea che rilascia il titolo accademico, purché non si tratti di un corso di laurea a numero programmato nazionale. È possibile la contemporanea iscrizione a un corso di laurea e a Corsi Singoli, anche presso altri Atenei, purché i medesimi non siano previsti dal proprio piano di studi. L'iscrizione alle singole attività formative è autorizzata dai competenti organismi del Corso di Studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale, culturale. Le Strutture Didattiche possono determinare dei pre-requisiti per l'ammissione ai Corsi Singoli.

	co.	2	Lo studente può iscriversi ai Corsi Singoli in ogni periodo dell'anno accademico , ma i singoli esami di profitto potranno essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione.
	co.	3	L'iscrizione ai Corsi Singoli, fino ad un massimo di 6 (sei) esami per anno accademico, deve essere effettuata utilizzando la piattaforma ESSE3.
	co.	4	La procedura di iscrizione a un corso singolo prevede che si carichino in piattaforma i seguenti documenti, previo il pagamento della tassa corsi singoli (€ 180,00 per ogni corso prescelto) e dell' imposta di bollo (€ 16,00 o pari al valore in vigore): <ul style="list-style-type: none"> a) la copia del documento di riconoscimento in corso di validità; b) la fotografia in formato tessera, secondo le caratteristiche richieste. L'eventuale carenza e/o incompletezza della suddetta documentazione o il mancato e/o non completo pagamento della tassa corsi singoli impedirà la chiusura corretta della procedura di iscrizione.

	co.	5	Lo studente proveniente da Atenei o Istituti superiori esteri, lo studente straniero comunitario ovunque residente e lo studente non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, che intendano frequentare uno o più corsi singoli, possono iscriversi presentando, nei termini previsti, il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato (art.39, comma 5, del D. Lgs. n. 268/1998).	
	co.	6	Lo studente non comunitario residente all'estero che intenda frequentare uno o più corsi singoli dell'Università, può iscriversi, nei termini stabiliti dal MUR con periodicità annua, presentando domanda alla Rappresentanza Diplomatica italiana del proprio Paese di provenienza, che provvederà a far pervenire all'Università, nei predetti termini, la necessaria documentazione.	
Art.		11	ISCRIZIONE DOPO UN PERIODO DI INTERRUZIONE DEGLI STUDI (RICOGNIZIONE)	

	co.	1	Lo studente, non decaduto e non rinunciatario, che intenda iscriversi a un corso di laurea dopo un periodo di interruzione degli studi, deve presentare istanza di ricognizione in data compresa tra il 1 agosto e il 31 ottobre .	
	co.	2	Lo studente, per poter attivare la procedura di ricognizione deve essere in regola con il versamento del contributo onnicomprensivo dell'ultimo anno di iscrizione. Ove ciò non fosse, prima di richiedere la ricognizione, dovrà versare quanto ancora a debito con l'Università.	
	co.	3	La domanda di ricognizione deve essere effettuata sulla piattaforma ESS3 dalla pagina personale dello studente che dovrà provvedere, tramite la funzionalità ivi prevista, al pagamento della tassa di ricognizione di € 200,00 per ciascun anno di mancato pagamento dell'intero contributo onnicomprensivo annuale e dell' imposta di bollo di € 16,00 o pari al valore in vigore .	
	co.	4	È prevista la possibilità di presentare istanza di ricognizione tardiva dal 1 al 30 novembre . In tal caso lo studente è tenuto a pagare, oltre alla tassa di ricognizione stabilita nel comma precedente, una tassa aggiuntiva di € 50,00 .	
	co.	5	Qualsiasi atto di carriera eventualmente effettuato nel periodo di interruzione è annullato d'ufficio.	
Art.		12	SOSPENSIONE DELLA CARRIERA	
	co.	1	Lo studente iscritto a uno dei corsi di laurea dell'Università può chiedere la sospensione temporanea della propria carriera. La richiesta di sospensione deve essere effettuata esclusivamente sulla piattaforma ESSE3 dalla pagina personale dello studente e può essere presentata per uno dei seguenti motivi debitamente documentati in procedura: a) frequenza scuole per allievi ufficiali o sottoufficiali (sospensione obbligatoria); b) frequenza Master (sospensione obbligatoria); c) frequenza Corsi abilitanti all'insegnamento (comunque denominati) [sospensione obbligatoria];	Lo studente iscritto a uno dei corsi di laurea dell'Università può chiedere la sospensione temporanea della propria carriera. La richiesta di sospensione deve essere effettuata esclusivamente sulla piattaforma ESSE3 dalla pagina personale dello studente e può essere presentata per uno dei seguenti motivi debitamente documentati in procedura: a) frequenza scuole per allievi ufficiali o sottoufficiali (sospensione obbligatoria); b) frequenza Master; c) frequenza Corsi abilitanti all'insegnamento (comunque denominati) [sospensione obbligatoria]; d) frequenza Corsi di Perfezionamento;

		<p>d) frequenza Corsi di Perfezionamento (sospensione obbligatoria);</p> <p>e) frequenza Scuole di Specializzazione (sospensione obbligatoria);</p> <p>f) frequenza Dottorati di ricerca (sospensione obbligatoria);</p> <p>g) nascita di un figlio (sospensione facoltativa per non oltre due anni dalla data della nascita)</p> <p>h) infermità prolungate e debitamente certificate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente [sospensione facoltativa].</p>	<p>e) frequenza Scuole di Specializzazione (sospensione obbligatoria, per quelle di specializzazione medica);</p> <p>f) frequenza Dottorati di ricerca;</p> <p>g) nascita di un figlio (sospensione facoltativa per non oltre due anni dalla data della nascita)</p> <p>h) infermità prolungate e debitamente certificate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente [sospensione facoltativa];</p> <p>i) frequenza a corsi di studio presso l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).</p>
--	--	--	--

	co.	2	Lo studente che intenda sospendere gli studi non deve, di norma, aver rinnovato l'iscrizione al nuovo anno accademico. Sono fatti salvi casi, debitamente documentati, correlati alla data d'inizio del corso che si intende frequentare o al caso in cui la condizione sottesa all'istanza di sospensione si realizzi nel corso dell'anno accademico. In tal caso lo studente è tenuto al versamento delle rate del contributo onnicomprensivo annuale riferite all'anno accademico in corso e scadute alla data di presentazione della domanda di sospensione. Lo studente che non ha rinnovato l'iscrizione non è tenuto al versamento della contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione.
	co.	3	Lo studente presenta domanda di sospensione avvalendosi della specifica funzionalità della piattaforma ESSE3 ed effettua il pagamento dell' imposta di bollo di € 16,00 o pari al valore in vigore.
	co.	4	Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente non può effettuare alcun atto di carriera curriculare.
	co.	5	Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario.

	co.	6	L'istituto della sospensione non è compatibile con la qualifica di studente part-time.
	co.	7	Nel periodo di sospensione, lo studente può richiedere l'emissione di certificati di carriera curriculare; questi attesteranno il periodo di sospensione della carriera e gli estremi del provvedimento con il quale è stato disposto.
	co.	8	Al termine della causa di sospensione, ma non prima che sia trascorso almeno un semestre, lo studente può chiedere l'autorizzazione a riattivare la carriera temporaneamente sospesa producendo apposita domanda corredata dalla documentazione attestante il venir meno della causa di sospensione (attestato di conclusione del corso di studio seguito, ecc.).
	co.	9	La presentazione della domanda di prosecuzione degli studi comporta, nel caso di rientro all'inizio del nuovo anno accademico, il versamento del contributo onnicomprensivo nel suo ammontare complessivo. Laddove la riattivazione della carriera si realizzasse nel secondo semestre dell'anno accademico di riferimento, lo studente provvederà al versamento del contributo onnicomprensivo annuale residuo riferito all'anno accademico di ripresa degli studi.
	co.	10	Lo studente che ha ottenuto la sospensione della propria carriera non è tenuto al pagamento della tassa di ricognizione.
	co.	11	Lo studente che ha ottenuto la sospensione vede la propria carriera congelata, pertanto, gli anni di sospensione non vengono conteggiati ai fini di una eventuale decadenza.
	co.	12	Lo studente, in stato di sospensione, può in qualsiasi momento rinunciare alla propria carriera seguendo le disposizioni di seguito enunciate.
Art.		13	INTERRUZIONE DEGLI STUDI: RINUNCIA
	co.	1	Lo studente può rinunciare agli studi in qualsiasi momento dell'anno accademico . La rinuncia è un atto formale e irrevocabile con il quale lo studente interrompe unilateralmente il proprio rapporto con

			l'Università. La rinuncia comporta la perdita dello status di studente.
	co.	2	L'atto di rinuncia non attribuisce allo studente alcun diritto al rimborso della tassa di iscrizione e del contributo onnicomprensivo annuale eventualmente già versati.

	co.	3	La domanda di rinuncia agli studi deve essere presentata seguendo le disposizioni riportate sulla piattaforma ESSE3 e con il pagamento dell' imposta di bollo di € 16,00 o pari al valore in vigore.
	co.	4	Lo studente rinunciatario ha la facoltà di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di laurea.
	co.	5	Lo studente rinunciatario, in regola con il pagamento dei contributi onnicomprensivi annuali della carriera per la quale ha richiesto la rinuncia, può iscriversi nuovamente e chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nella carriera pregressa (CFU), previo pagamento della tassa recupero crediti pari a € 109,00 .
Art.	14	INTERRUZIONE DEGLI STUDI: DECADENZA	
	co.	1	Lo studente che, avendo superato tutti gli esami di profitto, risulti in debito del solo esame di laurea non è soggetto all'istituto della decadenza.
	co.	2	Lo studente iscritto a un corso di laurea con ordinamento previgente al D.M. n. 509/99 che, a partire dall'anno accademico successivo alla durata legale del Corso di Studio, per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto alcun esame o altra prova valutativa prevista o non abbia effettuato alcun atto di carriera, decade d'ufficio dallo status di studente, anche se in regola con la contribuzione.
	co.	3	Lo studente iscritto ad un corso di laurea con ordinamento ex D.M. n. 509/99 e successivi decade nei casi previsti dai Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

	co.	4	Lo studente decaduto, che intenda iscriversi nuovamente, può chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nella carriera pregressa, previo il pagamento della tassa recupero crediti pari a € 109,00 .
Art.	15		RICHIESTA DUPLICATO
	co.	1	L'Università, su richiesta dell'interessato rilascia il duplicato della Pergamena relativa al conseguimento di titoli universitari. Il duplicato è rilasciato nei seguenti casi: a) per furto, smarrimento o completa distruzione; b) per deterioramento.
	co.	2	La domanda di duplicato deve essere presentata alla struttura organizzativa dell'Università dedicata alla gestione delle carriere degli studenti e deve essere corredata da: a) attestazione di versamento della tassa di duplicato pari a € 33,00 ; b) atto di denuncia per furto o pergamena deteriorata della quale si chiede la sostituzione; c) imposta di bollo da € 16,00 , o pari al valore in vigore, che sarà apposta sul diploma di laurea richiesto.
Art.	16		CONSEGUIMENTO TITOLO FINALE
	co.	1	Lo studente che abbia acquisito tutti i crediti formativi previsti dal proprio Corso di Studio è ammesso all'esame di laurea.

	co.	2	La domanda di assegnazione della tesi di laurea viene presentata dallo studente dopo aver superato un numero di crediti prefissato nel regolamento conseguimento titolo finale. La richiesta di assegnazione della tesi deve essere presentata on line dallo studente, avvalendosi della specifica funzionalità riportata sulla propria pagina personale della Piattaforma ESSE3, inserendo il titolo di massima della tesi. Il docente relatore, tramite il proprio profilo ESSE3, validerà la richiesta dello studente. Il sistema
--	------------	----------	--

		invierà una mail di conferma allo studente sull'esito della validazione.
	co. 3	<p>La domanda di laurea potrà essere presentata a cura dello studente, con le modalità di cui al precedente comma, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <p>a) regolarità nei pagamenti dei contributi onnicomprensivi annuali riferiti agli anni accademici di propria frequenza e delle indennità di mora eventualmente dovute per gli stessi anni;</p> <p>b) versamento della tassa per pergamena di laurea pari a € 33,00 e l'imposta di bollo per la pergamena di € 16,00 o pari al valore in vigore;</p> <p>c) versamento, dovuto unicamente per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, della tassa di abilitazione alla professione pari a € 103,00;</p> <p>d) versamento, dovuto unicamente per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, della tassa di abilitazione alla professione di medico-chirurgo pari a € 250,00. Laddove il laureando in Medicina e Chirurgia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, co. 1 e 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eserciti la facoltà di concludere gli studi con il conseguimento del solo titolo accademico, ai fini della successiva abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo dovrà versare il contributo previsto dal successivo art. 37;</p> <p>e) rispetto delle scadenze definite dal regolamento del corso di laurea ai fini della presentazione della domanda stessa. L'eventuale carenza e/o incompletezza della suddetta documentazione o il mancato e/o non completo pagamento delle tasse previste impedirà la chiusura corretta della procedura.</p>

	co.	4	Lo studente che ha presentato correttamente la domanda per il sostenimento dell'esame di laurea al fine di conseguire il titolo finale, ma non intende laurearsi nella sessione indicata, deve, sulla piattaforma ESSE3 dalla pagina personale, annullare la domanda prodotta. Il rinnovo della domanda non richiede pagamenti aggiuntivi ad eccezione del caso in cui la stessa sia presentata nell'anno accademico successivo; in tal caso è dovuto il versamento di una nuova imposta di bollo pari a € 16,00 o pari al valore in vigore.
Art.	17	CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	
	co.	1	Lo studente contribuisce alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, nel quale è ricompresa anche la quota fissa in favore della promozione e dello sviluppo delle attività fisiche e sportive del Centro Universitario Sportivo di Foggia (C.U.S. Foggia), come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2012.
	co.	2	Tenuto conto di quanto riportato all'articolo 1 comma 1 del presente regolamento, le fasce di ISEEU oggetto di riduzione sono quelle riportate all'appendice 1 al presente regolamento.

Art.	18	IMMATRICOLAZIONE: CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	
	co.	1	In attuazione della normativa vigente (L.232/2016), l'Università esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale, lo studente immatricolato che appartiene a un nucleo familiare il cui ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente rilasciato per il diritto allo studio universitario) sia inferiore o uguale a all'importo previsto all'appendice 1 al presente regolamento.
	co.	2	Lo studente immatricolato paga un contributo onnicomprensivo annuale sulla base delle fasce di valore ISEEU in cui ricade quello del nucleo familiare di

		appartenenza, così come riportato all'appendice 1 al presente regolamento.
Art.	19	CONTRIBUZIONE STUDENTESCA: ISCRIZIONE
	co. 1	Lo studente, che non è in regola con il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e delle eventuali indennità di mora non può compiere alcun atto di carriera fino alla totale regolarizzazione della propria posizione debitoria, che dovrà essere, comunque, effettuata entro e non oltre la data di iscrizione all'anno accademico successivo.
	co. 2	Ai fini della quantificazione del contributo onnicomprensivo annuale si rinvia all'appendice 1 al presente regolamento.
	co. 3	Lo studente, non decaduto, che si iscrive ad un corso di laurea ante D. M. 509/99 paga l'importo di € 1.990,00 .
	co. 4	Ai fini dell'esonero per merito, in riferimento ai commi dal 3 al 7 del presente articolo, lo studente che per l'anno di nuova iscrizione non abbia conseguito i crediti prefissati come requisito per la condizione di merito stabilita dall'articolo 1 comma 1, ma ne abbia conseguiti di eccedenti nei 24 mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente alla relativa iscrizione, può utilizzare parte dei CFU eccedenti per massimo 10 CFU, ai fini dell'ottenimento della soglia minima prevista.
	co. 5	Lo studente che risulti unico componente del nucleo familiare convenzionale è definito "Studente indipendente", a condizione che sussistano contestualmente i seguenti requisiti previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159: a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; b) presenza di una adeguata capacità di reddito non inferiore a € 6.500,00 annui, fiscalmente

		dichiarato da almeno due anni, derivanti da lavoro dipendente o assimilato e non prestato alle dipendenze di un familiare.
	co. 6	Qualora lo studente sia orfano di genitori e non abbia un reddito minimo di € 6.500,00 sarà considerato "studente indipendente".
	co. 7	Lo studente versa il contributo onnicomprensivo annuale massimo in 3 rate: a) I rata entro il 31 gennaio; b) II rata entro il 31 marzo; c) III rata entro il 31 maggio.
	co. 8	La prima rata del contributo onnicomprensivo annuale comprende l'integrazione A.Di.S.U. che è pari a € 20,00 per coloro che hanno un ISEEU compreso tra 23.000,01 e 46.000,00; mentre corrisponde a € 40,00 per coloro che hanno un ISEEU superiore a 46.000,01 o che decidono di non presentare l'attestazione ISEEU.

Art.	20	ULTERIORE CONTRIBUZIONE	CONTRIBUZIONE DIVERSIFICATA
	co. 1	Per gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze e Tecnologie biomolecolari il contributo onnicomprensivo massimo calcolato in base all'ISEEU e al merito, è pari a € 2.190,00 per gli studenti iscritti agli anni successivi e € 1.915,00 per gli studenti immatricolati. Il maggior costo è dovuto alla particolarità del corso strutturato con una marcata componente didattica pratica	Per gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno del corso di laurea in Scienze e Tecnologie biomolecolari il contributo onnicomprensivo massimo calcolato in base all'ISEEU e al merito, è pari a € 2.190,00 . Il maggior costo è dovuto alla particolarità del corso strutturato con una marcata componente didattica pratica necessaria per elevare la qualità della formazione erogata.

		necessaria per elevare la qualità della formazione erogata.	
	co. 2	Il corso di laurea Magistrale in “Scienze Pedagogiche e della Progettazione educativa” relativamente al curriculum “esperto e coordinatore dei servizi educativi Montessori 0-3 anni” avrà un ulteriore costo fisso pari a € 850,00 euro che andrà ad aggiungersi al costo delle tasse che lo studente regolarmente versa per la frequenza del Corso di laurea Magistrale interclasse in “Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa” e che non potranno in alcun modo essere restituite allo studente in caso di rinuncia.	
	co. 3	Il costo sarà richiesto al raggiungimento del numero minimo indicato nella convenzione.	
	co. 4		Per gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze Biologiche e al corso di laurea magistrale in Clinical and experimental biology il contributo onnicomprensivo massimo calcolato in base all'ISEEU e al merito, è pari a € 2.190,00 per gli studenti iscritti agli anni successivi e € 1.915,00 per gli studenti immatricolati. Il maggior costo è dovuto alla particolarità del corso strutturato con una marcata componente didattica pratica necessaria per elevare la qualità della formazione erogata.
Art.	21	INDENNITA' PROGRESSIVA DI MORA	
	co. 1	Il ritardato versamento di ciascun pagamento comporta l'applicazione dell'indennità progressiva di mora.	
	co. 2	A partire dal primo giorno di mancato pagamento e fino al trentesimo, all'importo dovuto è applicata l'indennità progressiva di mora pari al 5% .	
	co. 3	A partire dal trentunesimo giorno di mancato pagamento e fino al sessantesimo, all'importo dovuto è applicata l'indennità progressiva di mora pari al 10% .	
	co. 4	A partire dal sessantunesimo giorno di mancato pagamento e fino al novantesimo, all'importo dovuto è applicata l'indennità progressiva di mora pari al 15% .	

	co.	5	A partire dal novantunesimo giorno di mancato pagamento e fino al trecentosessantacinquesimo, all'importo dovuto è applicata l'indennità progressiva di mora pari al 20% .	
	co.	6	A partire dal trecentosessantaseiesimo giorno di mancato pagamento e per due anni, all'importo dovuto è applicata l'indennità progressiva di mora pari al 25% .	
	co.	7	Dal 3° anno, all'importo dovuto è applicata l'indennità progressiva di mora pari al 30% .	
Art.		22	RIVALUTAZIONE MONETARIA, RIMBORSI E PAGAMENTI ERRATI	
	co.	1	L'Università rivaluta tutti gli importi indicati nel presente regolamento sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Il momento di riferimento per la rivalutazione è il giorno 30 del mese di aprile di ogni anno.	
	co.	2	La rivalutazione sarà applicata laddove la relativa percentuale raggiunga il valore minimo del 5% . Nel caso in cui la percentuale non sia raggiunta, la rivalutazione sarà rinviata all'anno solare successivo e conterrà anche la frazione di percentuale di rivalutazione degli anni precedenti eventualmente dovuta.	

	co.	3	Il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dal calcolo della rivalutazione che consente di raggiungere la percentuale minima indicata, è tenuto ad approvare gli importi rivalutati e/o variati, approvando l'aggiornamento al regolamento che varrà per il nuovo anno accademico.	
	co.	4	Gli importi aggiornati sono arrotondati all'unità superiore se gli stessi presentano un valore al di sopra dei cinquanta centesimi o all'unità se la frazione dell'importo è pari o inferiori ai cinquanta centesimi.	
	co.	5	L'imposta di bollo per atti e documenti, è soggetta alle modifiche apportate dalle Autorità competenti, in ragione delle quali potrà subire variazioni.	
	co.	6	L'Università procederà d'ufficio ai rimborsi in favore degli studenti beneficiari o idonei delle borse di studio erogate dall'A.Di.S.U.	

	co.	7	In tutti i casi diversi dal comma 6, lo studente deve presentare apposita richiesta di rimborso.	
	co.	8	Le istanze di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale si è verificato l'evento che dà diritto al rimborso.	
	co.	9	Il procedimento amministrativo relativo alle istanze di rimborso tasse si conclude entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.	
	co.	10	Le istanze di rimborso seguiranno l'iter indicato nei commi precedenti solo se lo studente, al momento della richiesta, risulti in regola con il pagamento delle tasse e di eventuali indennità di mora. Si darà luogo al rimborso solo una volta regolarizzati i pagamenti pregressi.	
Art.		23	ESONERO TOTALE DEL CONTRIBUTO OMNICOMPRESIVO ANNUALE	
	co.	1	L'Università, in ossequio alle previsioni recate dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, esonera totalmente dalla tassa d'iscrizione e dal contributo onnicomprensivo annuale, le categorie di studenti di seguito elencate: a) Studenti, portatori di handicap, con un'invalidità accertata e documentata in misura pari o superiore al 66%; b) studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio A.Di.SU., previa verifica di veridicità delle dichiarazioni all'uopo rese; c) studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio di cui al punto precedente, ad eccezione degli studenti rinunciatari; d) studenti beneficiari dei prestiti d'onore (iniziative A.Di.S.U.- Università); e) studenti stranieri beneficiari di borse di studio annuali del Governo Italiano; f) studenti stranieri, cittadini di Stati extracomunitari, provenienti da Paesi in via di sviluppo;	

		g) gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, solo per tale periodo.	
	CO. 2		Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.

Art.	24	STUDENTE DISABILE CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 66%	
	co. 1	Lo studente disabile, con invalidità permanente accertata e documentata pari o superiore al 66% ha diritto all'esonero totale del contributo onnicomprensivo annuale e, per ogni anno accademico è tenuto al pagamento dell' imposta di bollo , pari a € 16,00 o pari al valore in vigore. Solo al momento dell'immatricolazione sarà richiesto di caricare sulla piattaforma ESSE3 dalla propria pagina personale la copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione Medica), da cui risulti il tipo e il grado di invalidità permanente.	
	co. 2	Lo studente disabile, con invalidità non permanente accertata e documentata pari o superiore al 66% ha diritto all'esonero totale del contributo onnicomprensivo annuale e, per ogni anno accademico, è tenuto al pagamento dell' imposta di bollo , pari a € 16,00 o pari al valore in vigore. Al momento dell'immatricolazione e per ogni iscrizione successiva sarà richiesto di caricare sulla piattaforma ESSE3 dalla propria pagina personale la copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione Medica), da cui risulti il tipo e il grado di invalidità che confermi il permanere della situazione di invalidità temporanea.	
Art.	25	VINCITORE E IDONEO DI BENEFICI A.Di.S.U.	
	co. 1	Per tutti i Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Specializzazione presso le proprie Scuole, Dottorato di ricerca, l'Università esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale, fatta eccezione per il pagamento della tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo rispettivamente di € 120,00 e € 16,00 o pari al valore in vigore), lo studente beneficiario e idoneo delle borse di studio erogate dall'A.Di.S.U. Lo studente che ha fatto domanda per i benefici A.Di.S.U. deve provvedere all'iscrizione nei termini, effettuando il versamento sopra riportato. Lo studente, ai fini dell'ottenimento di una borsa erogata dall'A.Di.S.U., è obbligato ad attenersi alle scadenze e alle modalità stabilite dall'Agenzia stessa.	

	co.	2	Lo studente, in caso di revoca della borsa di studio dall'A.Di.S.U., deve regolarizzare la propria posizione contributiva per evitare di incorrere nel pagamento dell'indennità progressiva di mora, nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento e comunque entro un mese dalla revoca, effettuando il versamento onnicomprensivo dell'anno accademico a cui si riferisce la revoca.
Art.	26	STUDENTE STRANIERO BENEFICIARIO DI BORSA DI STUDIO O CITTADINO DI STATO EXTRACOMUNITARIO, PROVENIENTE DA PAESE IN VIA DI SVILUPPO	
	co.	1	L'Università esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale, fatta eccezione per il pagamento della tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo rispettivamente di € 120,00 e € 16,00 o pari al valore in vigore), lo studente straniero beneficiario di borsa di studio del Governo Italiano, nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri. Lo studente che ha presentato richiesta per la borsa di studio deve provvedere all'iscrizione, entro i termini previsti, effettuando il versamento sopra indicato.
	co.	2	Lo studente, non beneficiario del rinnovo della borsa di studio, potrà solo beneficiare delle ordinarie riduzioni previste per il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale seguendo le prescritte procedure ordinarie.
	co.	3	Lo studente straniero, cittadino di Stato extracomunitario, proveniente da Paese in via di sviluppo (D.M. n. 464 del 11.06.2019 e s.m.i.) e in possesso della documentazione rilasciata dalle Autorità Consolari Italiane che ne accerta la condizione di disagio economico, è esonerato totalmente dal pagamento della tassa d'iscrizione e del contributo onnicomprensivo annuale solo se iscritto nei tempi previsti e previa presentazione della domanda di esonero totale su apposito modulo, con versamento della sola imposta di bollo pari a € 16,00 o pari al valore in vigore.
	co.	4	Lo studente straniero, cittadino di Stato extracomunitario, proveniente da Paese non compreso nell'elenco indicato all'interno del D.M. n. 464 del 11.06.2019 e s.m.i., è equiparato a uno studente italiano; pertanto, deve attenersi alle prescritte procedure ordinarie.
Art.	27	FIGLIO DI BENEFICIARIO DI PENSIONE DI INABILITÀ	
	co.	1	Lo studente facente parte di un unico nucleo familiare con un genitore beneficiario di pensione di inabilità con grado di invalidità pari al 100%, quale unico reddito del nucleo familiare oltre a quello riveniente dall'abitazione principale (art. 6 del D.P.R. n. 917/1986), è esonerato dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale previsto per l'anno accademico di riferimento. L'agevolazione è accordata agli iscritti limitatamente alla prima Laurea di I livello o alla Magistrale a ciclo unico e alla prima laurea Magistrale di II livello.

	co. 2	<p>Lo studente, comunque tenuto al pagamento della tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo rispettivamente di € 120,00 e € 16,00 o pari al valore in vigore), deve dimostrare il proprio status socio-economico come indicato al comma 1 in fase di immatricolazione e in tutti gli anni di iscrizione agli anni accademici successivi, caricando sulla dalla propria pagina personale della piattaforma ESEE3 i seguenti documenti: a) stato di famiglia;</p> <p>b) copia del verbale rilasciato dall'ASL (Commissione Medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore; c) la documentazione rilasciata dall'ente pensionistico;</p> <p>d) dichiarazione dei redditi o, comunque, documentazione idonea attestante che il medesimo genitore è beneficiario della sola pensione di inabilità e che la stessa sia unico reddito del nucleo familiare dello studente (art. 6 del D.P.R. n.917/1986).</p> <p>L'eventuale carenza e/o incompletezza della suddetta documentazione impedirà la chiusura corretta della procedura.</p>	
Art.	28	ESONERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE	
	co. 1	<p>L'Università esonera parzialmente dal contributo onnicomprensivo annuale, nel rispetto delle previsioni recate dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, le categorie di studenti di seguito elencate:</p> <p>a) portatori di handicap, con un'invalidità accertata e documentata in misura compresa tra il 45% e il 65%; b) studenti a tempo parziale.</p> <p>Le condizioni di esonero parziale non sono cumulabili.</p>	

	co.	3		Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.
Art.	29	STUDENTE DISABILE CON INVALIDITA' COMPRESA TRA IL 45% E IL 65%		
	co.	1	Lo studente disabile, con invalidità permanente accertata e documentata in misura compresa tra il 45% e il 65%, che si iscrive ai Corsi di studio di cui al D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, ha diritto alla riduzione del 50% del proprio contributo onnicomprensivo annuale e, per ogni anno accademico, è tenuto al pagamento della tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo rispettivamente di € 120,00 e € 16,00 o pari al valore in vigore). Solo al momento dell'immatricolazione è richiesto di caricare sulla piattaforma ESSE3 dalla propria pagina personale la copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione Medica), da cui risulti il tipo e il grado di invalidità permanente.	
	co.	2	Lo studente disabile, con invalidità non permanente accertata e documentata in misura compresa tra il 45% e il 65%, che si iscrive ai Corsi di studio di cui al D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, ha diritto alla riduzione del 50% del proprio contributo onnicomprensivo annuale e, per ogni anno accademico, è tenuto al pagamento della tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo rispettivamente di € 120,00 e € 16,00 o pari al valore in vigore). Al momento dell'immatricolazione e per ogni iscrizione successiva è richiesto di caricare sulla piattaforma ESSE3 della propria pagina personale la copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione Medica), da	

		cui risulti il tipo e il grado di invalidità che confermi il permanere della situazione di invalidità temporanea.	
	co. 3	Lo studente disabile, con invalidità permanente accertata e documentata in misura compresa tra il 45% e il 65%, per la determinazione del proprio contributo onnicomprensivo annuale deve seguire le procedure ordinarie indicate nel presente regolamento (artt. 3,4,6,7).	

Art.	30	STUDENTE A TEMPO PARZIALE	
	co. 1	Il regime di studio a tempo parziale si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di studio attivati secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 270/04.	

	co.	2	<p>Lo studente a tempo parziale è lo studente che si immatricola o si iscrive ad anni regolari dei corsi di studio che, per motivi di lavoro, salute, sport o di cura dei componenti appartenenti al suo stesso nucleo familiare, si trovi nell'impossibilità di dedicarsi agli studi a tempo pieno. Lo stesso, quindi, deve comprovare con produzione di debita certificazione il suo status di:</p> <p><u>studente lavoratore</u>, ovvero studente impegnato, non occasionalmente e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno accademico, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, pubblico o privato. Lo studente lavoratore dovrà comprovare la sua posizione attraverso apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, mentre i lavoratori autonomi dovranno comprovare il loro status attraverso la presentazione dell'iscrizione negli appositi registri (CCIAA – P.IVA);</p> <p><u>studente in doppia carriera</u>, ovvero studente che risulti, nell'anno accademico precedente a quello d'iscrizione, campione olimpico, paraolimpico, assoluto o di categoria (italiano, europeo o mondiale) nelle discipline olimpiche e/o paralimpico invernali ed estive; atleta, allenatore e arbitro convocato dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l'Italia nelle discipline olimpiche e/o paralimpico invernali ed estive. Lo status dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal CONI o dalla Federazione sportiva di appartenenza;</p> <p><u>studente/atleta</u>, ovvero studente che abbia conseguito nell'anno accademico d'iscrizione la qualifica di sportivo professionista in base alla legge 23 marzo 1981, n.91; studente che abbia conseguito nell'anno accademico d'iscrizione un contratto di lavoro come tecnico sportivo; studente che abbia fatto parte di una squadra in una delle discipline olimpiche e/o paralimpiche invernali ed estive e abbia partecipato ai campionati nazionali nell'anno accademico precedente a quello di iscrizione; studente che abbia preso parte, a titolo individuale, ai Campionati nazionali assoluti in una delle discipline olimpiche e/o paralimpiche invernali ed estive nell'anno accademico precedente a quello di iscrizione; studente che abbia partecipato e vinto una medaglia, nell'anno accademico precedente, ai Campionati Nazionali Universitari organizzati dal C.U.S.I., nella rappresentativa del C.U.S. Foggia; studente che abbia militato, a livello collettivo o individuale, nel massimo campionato nazionale organizzato dalle stesse federazioni; studente che sia inserito nell'organico degli arbitri o dei direttori di gara operanti nel massimo campionato nazionale organizzato dalle stesse federazioni. Lo status dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal CONI o dalla Federazione sportiva di appartenenza;</p> <p><u>studente impegnato nella cura dei propri familiari con comprovata non autosufficienza</u>, ovvero studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di salute fisica o mentale. Si considerano parenti, agli effetti della presente norma, i genitori, i figli, i fratelli, e il coniuge dello studente. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata da certificazione rilasciata dai competenti organi e presentata congiuntamente allo stato di famiglia dello studente;</p> <p><u>studente con gravi problemi di salute</u>, ovvero studente con patologie che non consentano la frequenza sistematica delle lezioni e il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di esami previste per gli studenti a tempo pieno per ciascun</p>
--	-----	---	---

			<p>anno accademico. Tali condizioni di salute devono essere comprovate mediante certificato degli organi sanitari competenti; <u>studente con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)</u> pure se fuori corso, in ossequio alla legge-quadro n. 104/1992 e s.m.i. e alla legge n. 170/2010, oppure che non abbia ottenuto i sussidi di cui all'apposito Regolamento di Ateneo; <u>Studente iscritto contestualmente al Conservatorio e all'Università (art.29 c. 2 della L. 30.12.2010 n. 240 e DM 28.09.2011).</u></p> <p>È necessario che lo studente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiari di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 2); • presenti ad entrambe le istituzioni i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3); • comunichi, dopo la verifica e l'approvazione da parte di entrambe le Istituzioni, eventuali modifiche ai piani di studio per ulteriore approvazione. (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3).
	co.	3	Le autorità accademiche si riservano di valutare richieste del tutto eccezionali o particolari non comprese nelle categorie indicate al comma 2.
	co.	4	Lo studente a tempo parziale si iscrive e concorda di acquisire fino al 50% dei CFU nel corso dell'anno accademico (compresi quelli curriculari collegati a seminari, laboratori, tirocini, stage, idoneità e altre attività previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio). L'iscrizione a tempo parziale è ammessa in favore di studenti fino al primo anno fuori corso ad eccezione dello studente in doppia carriera che può chiedere il regime di tempo parziale oltre il primo anno fuori corso.
	co.	5	Lo studente a tempo parziale deve provvedere a iscriversi nei termini. La richiesta per fruire del regime "part-time" è contestuale all'immatricolazione online o al rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi; la richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione attestante le ragioni per la richiesta di part-time.
	co.	6	Lo studente iscritto a tempo parziale può chiedere di transitare nella condizione di tempo pieno solo dopo aver completato due anni accademici da quello della richiesta. Pertanto, l'iscrizione a tempo parziale prevede la ripartizione di un anno full time in due anni accademici consecutivi di tipo part-time e, di conseguenza, i crediti acquisibili dallo studente per ciascuna iscrizione part-time saranno pari al 50% dei crediti acquisibili in caso di iscrizione full time. Non sarà consentito il cambio di status senza aver completato il ciclo di iscrizioni che porti alla possibilità di acquisire lo stesso numero di crediti dello studente full time, fatte salve le richieste del tutto eccezionali motivate poste al vaglio delle autorità accademiche.
	co.	7	La mancata richiesta di passaggio al regime full time determina, d'ufficio, l'iscrizione al regime part-time anche per il biennio successivo.
	co.	8	Lo studente che conclude il periodo di part-time, ovvero il doppio degli anni accademici del proprio corso di studio, sarà iscritto d'ufficio, nell'anno accademico successivo, come studente di tipo full time.
	co.	9	Lo studente che passa dalla condizione di tempo parziale a quella di tempo full time è tenuto a presentare un carico didattico costituito dai crediti formativi dell'anno accademico di riferimento al quale si iscrive.
	co.	10	La scelta del regime di part-time non può modificare la "durata normale del corso" prevista dalla legge ai fini del riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata, ai fini giuridici, la "durata normale del corso, e, ai fini dell'organizzazione didattica, la "durata concordata del corso" stesso.
	co.	11	Lo studente a tempo parziale, paga per intero la tassa di iscrizione e ha diritto alla riduzione del 50% del proprio contributo onnicomprensivo annuale dovuto secondo l'applicazione delle regole ordinarie.

	co.	12	Lo studente che intenda laurearsi prima della scadenza del "tempo concordato", dovrà versare l'intero contributo previsto per tutto il periodo restante.
Art.		31	LAUREATO NELLA DURATA LEGALE DEL CORSO
	co.	1	Lo studente immatricolato per la prima volta al Sistema Universitario Nazionale che consegua il titolo presso l'Università entro i termini normali, senza iscrizioni fuori corso o ripetenze e che sia stato ammesso all'esame di laurea con una votazione media ponderata non inferiore a 28/30 (ventotto/trentesimi) , beneficia della possibilità di richiesta di rimborso del 75% del proprio contributo onnicomprensivo annuale previsto per l'ultimo anno accademico di iscrizione. Lo studente può usufruire una sola volta di tale beneficio per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale.
Art.		32	ESONERI E RIDUZIONI SPECIALI
	co.	1	Lo studente, iscritto a tempo pieno o parziale, che ha, in un dato anno accademico, un componente appartenente al medesimo nucleo familiare contemporaneamente iscritto presso l'Università, usufruisce di una riduzione individuale del 10% del proprio contributo onnicomprensivo annuale per tale anno accademico, fermo restando il versamento della tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo rispettivamente di € 120,00 e € 16,00 o pari al valore in vigore).
	co.	2	Lo studente iscritto a tempo pieno o parziale, che abbia, in un dato anno accademico, almeno altri due componenti appartenenti al medesimo nucleo familiare contemporaneamente iscritti presso l'Università, usufruisce di una riduzione individuale del 20% del proprio contributo onnicomprensivo annuale per tale anno accademico, fermo restando il versamento della tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo rispettivamente di € 120,00 e € 16,00 o pari al valore in vigore).
	co.	3	Lo studente che intende chiedere la riduzione prevista per la contemporanea iscrizione all'Università di più componenti del proprio nucleo familiare, deve provvedere in fase di immatricolazione e/o di iscrizione agli anni accademici successivi a caricare sulla piattaforma ESSE3 dalla propria pagina personale, oltre a quanto già previsto per le procedure ordinarie, i seguenti ulteriori documenti: a) lo stato di famiglia; b) l'autocertificazione nella quale bisogna indicare gli estremi dei familiari contemporaneamente iscritti.
	co.	4	Il personale tecnico-amministrativo, dipendente a tempo indeterminato dell'Università, che si iscrive ad un corso di laurea o laurea magistrale, è tenuto al pagamento della tassa d'iscrizione (Tassa A.Di.S.U. e imposta di bollo rispettivamente di € 120,00 e € 16,00 o pari al valore in vigore) e al versamento in un'unica soluzione, entro il 31 maggio dell'anno accademico di riferimento, del contributo onnicomprensivo annuale forfettario pari a € 500,00 . Tale beneficio è limitato alla durata legale del Corso di Laurea prescelto; oltre tale durata al dipendente si applicherà la normativa ordinaria.
	co.	5	Lo studente ammesso al programma per la Doppia Carriera può usufruire dell'esonero totale del contributo onnicomprensivo annuale nel rispetto del Regolamento per la Doppia Carriera.

	co.	6	Lo studente la cui carriera possa essere gravemente compromessa da straordinarie ed impreviste condizioni di forte disagio economico dovute ad eventi particolarmente nefasti (perdita e/o grave malattia di uno o più familiari percettori di reddito, perdita della fonte di reddito dello studente indipendente o del nucleo familiare di appartenenza), potrà presentare istanza al Rettore di esonero, per una sola volta, dal pagamento delle 3 rate del contributo omnicomprensivo. Le gravi circostanze andranno debitamente documentate e saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione nominata dal Rettore. Il provvedimento rettorale di accettazione o rigetto dell'istanza sarà emanato nel termine massimo di 30 gg dalla data di presentazione della medesima. Sarà, comunque, a carico dello studente la tassa di iscrizione di € 136,00 .						
ART.	33	ISCRIZIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA							
	co.	1	Per iscriversi a un Corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea Specialistica/Magistrale o della Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.						
	co.	2	L'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica ed è disciplinata dal regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.						
	co.	3	Il candidato che intenda partecipare al concorso per l'accesso al Corso di Dottorato è tenuto al pagamento dell'importo di € 52,00 , quale compartecipazione ai costi amministrativi, non rimborsabile né cumulabile con la contribuzione universitaria.						
	co.	4	Gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio all'estero sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione di cui al comma precedente e del contributo annuale.						
	co.	5	I dottorandi con o senza borsa sono tenuti al pagamento della tassa d'iscrizione composta dalla imposta di bollo e della tassa A.Di.S.U. secondo le fasce, suddivise in base all'attestazione ISEEU, previste dallo stesso ente.						
	co.	6	Il contributo annuale per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato, per coloro che usufruiscono della borsa di studio, è pari ad € 300,00 cui si aggiunge la tassa di iscrizione di cui al precedente co. 5. L'importo dovuto è suddiviso in due soluzioni: a) I rata, da versare al momento dell'iscrizione (€ 150,00); b) Il rata, da versare entro il 31 gennaio (€ 150,00).						
	co.	7	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 262 della legge n. 232/2016, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento del contributo annuale, fatta eccezione per i dottorandi percettori di reddito da lavoro autonomo o dipendente di importo annuo lordo superiore a €. 15.000, per i quali il contributo è stabilito in base a quanto riportato nella seguente tabella:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">REDDITO (R) ANNUO LORDO DA LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE DEL DOTTORANDO SENZA BORSA</th> <th style="text-align: center;">IMPORTO CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">€ 15.000,00 < R ≤ € 18.000,00</td> <td style="text-align: center;">€. 300,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">€ 18.000,00 < R ≤ € 23.000,00</td> <td style="text-align: center;">€. 400,00</td> </tr> </tbody> </table>	REDDITO (R) ANNUO LORDO DA LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE DEL DOTTORANDO SENZA BORSA	IMPORTO CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO	€ 15.000,00 < R ≤ € 18.000,00	€. 300,00	€ 18.000,00 < R ≤ € 23.000,00	€. 400,00
REDDITO (R) ANNUO LORDO DA LAVORO AUTONOMO O DIPENDENTE DEL DOTTORANDO SENZA BORSA	IMPORTO CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO								
€ 15.000,00 < R ≤ € 18.000,00	€. 300,00								
€ 18.000,00 < R ≤ € 23.000,00	€. 400,00								

			€ 23.000,00 < R ≤ € 30.000,00	€ . 500,00	
			€ 30.000,00 < R ≤ € 40.000,00	€ . 600,00	
			€ 40.000,00 < R ≤ € 50.000,00	€ . 700,00	
			R > € 50.000,00	€ . 800,00	
	co.	8	L'importo indicato al comma precedente è suddiviso in due soluzioni di pari importo: a) I rata, da versare al momento dell'iscrizione; b) Il rata, da versare entro il 31 gennaio.		
	co.	9	I dottorandi portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 66%, sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi per la frequenza dei corsi, ma non dall'imposta di bollo.		
	co.	10	I dottorandi portatori di handicap, con invalidità compresa tra il 45% e il 65% pagano la tassa di iscrizione ma sono parzialmente esonerati, ovvero hanno una riduzione del contributo annuale pari al 50%.		
	co.	11	I dottorandi ammessi all'anno successivo dovranno formalizzare l'iscrizione entro il 30 novembre.		
	co.	12	Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.		
	co.	13	La sospensione degli obblighi di frequenza del corso di dottorato, fino ad un massimo di un anno, è consentita in caso di maternità, grave e documentata malattia con interruzione dell'erogazione della relativa borsa. A giudizio del Collegio dei docenti, è inoltre possibile concedere la sospensione sulla base di gravi e documentati motivi. Il Collegio dei docenti, in rapporto alla durata dei predetti periodi di sospensione, stabilisce la necessità o meno del recupero dei periodi medesimi. In caso di sospensione di durata superiore a 30 giorni senza giustificato motivo, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.		
	co.	14	Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca il dottorando deve presentare domanda per sostenere l'esame finale entro la fine del terzo anno. La tesi di dottorato viene ammessa alla discussione alla conclusione dell'ultimo anno di corso di dottorato. Fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.		
	co.	15	Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore. Per il ritiro della Pergamena di Dottorato è necessario effettuare il versamento di € 33,00, oltre al costo dell'imposta di bollo di € 16,00 o pari al valore in vigore.		
ART.		34	AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE		
	co.	1	L'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ai sensi del Decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, avviene a seguito di superamento di un concorso unico nazionale, per titoli ed esami, disciplinato annualmente con apposito Decreto Ministeriale.		
	co.	2	Al concorso possono partecipare i laureati in Medicina e Chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per		
			l'inizio delle attività didattiche delle scuole.		
ART.		35	ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA		

	co.	1	Il candidato risultato vincitore del concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione dell'area medica è tenuto, al fine dell'immatricolazione, al pagamento dell'importo di € 1.500,00 da versare in quattro soluzioni: a) I rata, da versare al momento dell'iscrizione (€ 300,00); b) II rata, da versare entro il 31 gennaio (€ 400,00); c) III rata, da versare entro il 30 aprile (€ 400,00); d) IV rata, da versare entro il 31 luglio (€ 400,00).
	co.	2	L'iscritto alla Scuola di Specializzazione dell'area medica, che abbia superato l'esame di passaggio all'anno successivo, è tenuto all'iscrizione ed al pagamento dell'importo di € 1.500,00 da versare in quattro soluzioni: a) I rata, da versare al momento dell'iscrizione (€ 300,00); b) II rata, da versare entro il 31 gennaio (€ 400,00); c) III rata, da versare entro il 30 aprile (€ 400,00); d) IV rata, da versare entro il 31 luglio (€ 400,00).
	co.	3	Gli specializzandi, non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, non possono essere iscritti al successivo anno di corso.
	co.	4	Per il ritiro del Diploma di Specializzazione è necessario effettuare il versamento indicato di € 33,00 oltre al costo dell'imposta da bollo di € 16,00 o pari al valore in vigore.
ART.		36	TRASFERIMENTO SPECIALIZZANDO
	co.	1	Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia.
	co.	2	Per trasferirsi da una Scuola dell'Università a una Scuola di altro Ateneo, la domanda di trasferimento deve essere presentata con apposita istanza all'Area didattica e Alta Formazione, secondo le scadenze stabilite dall'Ateneo per ogni coorte di iscritti. La presentazione dell'istanza è subordinata all'acquisizione dei seguenti documenti: a) nulla osta del Consiglio della Scuola; b) parere positivo da parte del Consiglio della Scuola di destinazione; c) corresponsione del contributo per trasferimento ad una Scuola di altro Ateneo pari a € 107,00 . Per trasferirsi da una Scuola di altro Ateneo a una Scuola dell'Università è necessario presentare apposita istanza all'Area didattica e Alta formazione, secondo le scadenze stabilite dall'Ateneo per ogni coorte di iscritti, corredata del nulla osta del Consiglio della Scuola cui lo specializzando risulta iscritto. La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica che il numero di iscrivibili previsto non sia già saturato e all'ottenimento del parere favorevole da parte della Scuola di destinazione. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e, pertanto, non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

			Il nulla osta relativo ai trasferimenti in uscita di medici in formazione con contratto di formazione a finanziamento non ministeriale può essere rilasciato previo parere favorevole dell'Ente finanziatore.
ART.		37	ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLE LIBERE PROFESSIONI
	co.	1	L'abilitazione all'esercizio delle professioni viene conferita in seguito al superamento dell'Esame di Stato a cui è ammesso il candidato in possesso del prestabilito titolo accademico e che abbia svolto, ove previsto, il tirocinio.

	co.	2	Ogni anno, con Ordinanza ministeriale, sono indette la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni.
	co.	3	L'Università di Foggia è sede di Esami di Stato per le professioni di: - medico chirurgo, limitatamente agli studenti che, alla data di entrata in vigore del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, risultino già iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e che esercitino la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, co. 1 e 2 del predetto DL, sarà possibile conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, in applicazione dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445; - odontoiatra; - dottore commercialista; - esperto contabile; - prove integrative di revisore legale; - tecnologo alimentare.
	co.	4	Il candidato che intende sostenere gli Esami di Stato presso l'Università di Foggia, deve presentare domanda di ammissione secondo le modalità ed i tempi previsti dal relativo bando, provvedendo al versamento dell'importo di € 283,00 (domanda di ammissione pari a € 250,00 e pergamena di abilitazione pari a € 33,00) .
	co.	5	A fini del rilascio del Diploma di Abilitazione occorre presentare domanda con imposta di bollo da € 16,00, o pari al valore in vigore, indirizzata al Magnifico Rettore su apposito modulo predisposto, allegando il versamento di € 49,58 quale tassa di ammissione all'esame di stato a favore dell'Agenzia delle Entrate .
	co.	6	Il candidato che ha presentato domanda di partecipazione alla I sessione d'esame e che non ha partecipato alla prova, può partecipare alla II sessione presentando nuova domanda, avvalendosi della precedente documentazione e delle tasse già versate.
ART.		38	ISCRIZIONE AI MASTER DI I E II LIVELLO
	co.	1	Per iscriversi a un Master universitario o a un Corso di Perfezionamento o di Aggiornamento Professionale, l'interessato deve essere in possesso del titolo accademico previsto dal relativo bando o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
	co.	2	Il candidato che intenda partecipare al concorso per l'accesso a Master o a Corsi di Perfezionamento o di Aggiornamento
			Professionale è tenuto al pagamento dell'importo di € 52,00 quale compartecipazione ai costi amministrativi, non cumulabili con la contribuzione.
	co.	3	L'importo delle tasse per l'iscrizione e la frequenza di Master o di Corsi di Perfezionamento o di Aggiornamento Professionale è definito nel bando di ammissione.
	co.	4	Prima della conclusione del Master o del Corso di Perfezionamento o di Aggiornamento Professionale, lo studente ammesso a sostenere l'esame finale deve presentare apposita domanda con imposta di bollo di € 16,00 o pari al valore in vigore, allegando, solo per i master, l'attestazione del versamento ai fini del rilascio della pergamena del titolo originale di Master, il cui importo è pari a € 33,00 .

ART.	39	ACCERTAMENTI FISCALI E SANZIONI PER DICHIARAZIONI NON VERITIERE
	co. 1	I richiedenti la riduzione o l'esonero per reddito sono sottoposti a controlli a campione ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000. Per gli accertamenti del caso è facoltà della Struttura competente rivolgersi alle Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti e/o allo studente per le opportune indagini.
	co. 2	Di norma gli accertamenti sono effettuati, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del D.P.C.M. 9.4.2001, su un campione non inferiore al 20% degli idonei a ottenere i benefici.
	co. 3	In via straordinaria, gli accertamenti potranno essere effettuati a seguito di specifiche segnalazioni da parte di organi di polizia tributaria o altri pubblici ufficiali.
	co. 4	Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire di agevolazioni, è soggetto alla tassazione normale senza alcuna riduzione e perde il diritto a ottenere altre agevolazioni per tutta la durata della carriera accademica, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
ART.	40	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	co. 1	Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, l'Università tratta i dati personali solo per fini istituzionali e nel trattamento degli stessi osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal codice della privacy, nonché dalla legge e dai regolamenti.
	co. 2	I dati personali richiesti e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria e prodotti dall'Università saranno raccolti e trattati in forma cartacea e presso una banca dati autorizzata per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo. In particolare, per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione amministrativa e didattica delle carriere degli studenti e dei relativi adempimenti, tale conferimento di dati è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo.
	co. 3	I dati personali potranno essere comunicati all'esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, ad altri soggetti pubblici (ad esempio: Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca, A.Di.S.U., Ministero delle Finanze) che gestiscono l'erogazione di contributi di ricerca e/o di borse di studio o che promuovono studi, ricerche e progetti per lo sviluppo universitario e servizi per il diritto allo studio. I dati personali vengono inoltre comunicati all'istituto bancario che, in convenzione con l'Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle tasse e dei contributi universitari.
	co. 4	I dati personali saranno inoltre comunicati dall'Università, sia durante la carriera universitaria degli studenti sia dopo la laurea, a soggetti, enti e associazioni esterne per iniziative di orientamento e inserimento nel mondo del lavoro e per attività di formazione post-laurea.
	co. 5	I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per elaborare rapporti statistici. Qualora lo studente intenda opporsi al trattamento dei dati, unicamente per le finalità indicate al comma precedente, è tenuto a darne comunicazione per iscritto all'Università. Ai sensi degli artt. 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/2003, gli studenti possono esercitare nei confronti dell'Università i diritti previsti all'art. 7 del medesimo provvedimento.
	co. 6	L'informativa da rendere agli studenti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è allegata al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante.
ART.	41	NORME FINALI
	co. 1	Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

	co.	2	Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
--	------------	----------	--